



Titolo

Processo sportivo in genere – legittimazione e interesse a ricorrere – legittimazione passiva - fattispecie

Descrizione

Ai sensi dell'art. 49, commi 4 e 5, CGS, va riconosciuta la qualificazione di controparte alla Lega italiana calcio professionistico nel giudizio avente ad oggetto l'obbligo di registrazione in "conto campionato" (c.d. stanza di compensazione), in misura integrale o *pro rata temporis*, del premio c.d. *sell-on fee*. (Nel caso in esame la Corte ha ritenuto che la Lega avesse svolto il ruolo di ente regolatore del rapporto controverso, che essa ha amministrato nell'esercizio delle competenze assegnate dall'ordinamento federale in materia di "stanza di compensazione"; ruolo maggiormente assimilabile a quello della "amministrazione", in ragione delle potestà concretamente esercitate, riconducibili al riconoscimento statutario delle sue funzioni in materia di organizzazione dei campionati professionistici ex art. 9 Statuto FIGC e, segnatamente, a quelle specificamente riguardanti la materia del tesseramento, disciplinate dalle relative disposizioni regolamentari adottate annualmente dalla FIGC.)

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 87/CFA/2024-2025/A

Presidente

Torsello

Relatore

Marchese

Riferimenti normativi

art. 49, commi 4 e 5 CGS; art. 9 Statuto FIGC;

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 87 CFA del 31 gennaio 2025 (Parma Calcio 1913 S.r.l./S.S.C. Bari S.p.A-Lega italiana calcio professionistico)